



# COMUNE DI AGRATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

-----

COPIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 15 DEL 29-04-2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025**

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 20:56, presso questa sede comunale, convocati con apposito avviso scritto della Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a termine di legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti in seduta mista per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza MARGHERITA BRAMBILLA, nella sua qualità di Presidente. Partecipa il Segretario Generale dott.ssa EMANUELA SEGHIZZI.

Dei signori componenti il Consiglio Comunale risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BRAMBILLA MARGHERITA	In presenza		RIVA DANILO	In presenza	
SIRONI SIMONE	In presenza		AMODIO GIOVANNA MARIA	In presenza	
CANTU' ELENA	In presenza		BOSISIO MASSIMO ANTONIO	In presenza	
ORSI FEDERICA		X	BRAMBILLA CHIARA	In presenza	
BRAMBILLA LAURA	In presenza		ORNAGO DAVIDE	In presenza	
FRIGERIO ROBERTO	Da remoto		MANCINO ROBERTO	In presenza	
SPADAFORA MANUEL	In presenza		IOBIZZI FRANCESCA	In presenza	
MEREGALLI CLAUDIO	In presenza		PORTA LUIGI	In presenza	
SALA RICCARDO	In presenza				

Numero totale **PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1**

Sono presenti gli Assessori Galli, Valtolina, Missaglia, Strabello e Cocina.

La sig.ra Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, apre la seduta passando alla discussione della proposta di cui all'oggetto posta all'ordine del giorno.

Partecipa da remoto la responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Monica Crippa.  
La Presidente del Consiglio Comunale Brambilla Margherita cede la parola alla consigliera Cantù che relaziona sull'argomento.  
Intervengono i consiglieri Porta, Bosisio, Brambilla Margherita, Cantù, Bosisio e Amodio.  
Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>[1]</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 29.06.2021, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

§ "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);

§ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...'" (lett. h);

§ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...'" (lett. i);

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Agrate Brianza, non è definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2024 con cui, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), si è provveduto alla validazione ed approvazione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025, trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2025 ammonta ad € 2.299.372,00, pari alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate per l'annualità 2025:

1) € 11.000,00 contributo Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 248/07;

2) € 70.000,00 per entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione fiscale;

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2025 viene complessivamente quantificata in € **2.218.372,00** e risulta così ripartita:

**COSTI VARIABILI € 1.189.596,00**

**COSTI FISSI € 1.028.776,00**

Richiamate:

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del

2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF l’importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2025 relativamente al Comune di Agrate Brianza è complessivamente pari ad € 25,483 cent/Kg;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato dai maggiori livelli di raccolta differenziata (pari al 87,18% nel 2023) e dai maggiori servizi resi;

Rilevato che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri approvati con delibera di C.C. n. 44 del 29.06.2021 per cui:  
40,88% a carico delle utenze domestiche;  
59,12 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno **2025**, di cui all’**Allegato A**);

Visto l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

Richiamato il DPCM del 21 gennaio 2025 recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, applicando una riduzione pari al 25% della tari ai contribuenti con Isee inferiore ad euro 9.530,00 e a coloro che con un Isee inferiore a euro 20.000,00 abbiano 4 figli a carico;

Dato atto che per l’applicazione della suddetta disposizione normativa sono in corso consultazioni con gli oneri coinvolti nei flussi informativi, tra cui Anci quale rappresentante dei Comuni italiani;

Ritenuto, a fronte delle incertezze operative del “bonus sociale”, di applicare per l’annualità 2025 le riduzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale, tra cui le riduzioni previste per le soglie

di Isee inferiore ad € 20.000,00;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista altresì la delibera ARERA n. 133 del 01/04/2025 che prevede nell'ambito del prelievo sui rifiuti, l'introduzione a decorrere dal 01/01/2025 della seguente componente perequativa:

- c) UR3, a volta a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari a € 6,00 per utenza;

Preso atto pertanto che alle tariffe approvate dal Comune vanno applicate le suddette componenti perequative, da riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in base alle modalità operative in corso di definizione per la componente UR3, a e già definite per le componenti UR1, a e UR2, a;

Rilevato che la presente deliberazione assume il carattere di improrogabilità e urgenza ai sensi del comma 5 dell'art 38 del D.lgs 267/2000 in quanto le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e comma 15ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in merito alla pubblicazione sul sito del Mef delle tariffe entro il 28 ottobre dell'anno;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con 15 voti favorevoli e 1 contrario (consigliere Porta)

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2025, approvato, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 29.04.2024;

3. di approvare l'importo complessivo **2.218.372,00** quale gettito della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, somma che risulta così ripartita:

<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>€ 1.189.596,00</b>
<b>COSTI FISSI</b>	<b>€ 1.028.776,00</b>

4. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all'**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 3) del deliberato;

5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, dal 01/01/2024 le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

7. di prendere altresì atto che dal 01/01/2025 viene introdotta la componente perequativa, prevista dalla delibera ARERA n. 133 del 01/04/2025, da riversare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), così come segue:

UR3, a volta a finanziare le agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari a € 6,00 per utenza;

8. di dare atto che vengono confermate le agevolazioni previste dal Regolamento Tari;

9. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale;

1. di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, costituisce allegato al bilancio di previsione degli esercizi 2025-2027.

Infine,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con 15 voti favorevoli e 1 contrario (consigliere Porta)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti relativi, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

Allegati:

Allegato A: Tariffe 2025, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd

Pareri tecnici

Parere del Collegio dei Revisori

Al termine della trattazione del punto la dott.ssa Crippa lascia la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio Comunale  
MARGHERITA BRAMBILLA

Segretario Generale  
EMANUELA SEGHIZZI

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Comunale di Agrate  
Brianza